



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

ALLE PREFETTURE- UU.TT.G.
LORO SEDI

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALL' UFFICIO VI
SEDE

e, p.c.: AL GABINETTO DEL SIGNOR MINISTRO
SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere
SEDE

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione
Viale Trastevere
ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

OGGETTO : D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179.
Verifica dell'accordo di integrazione. Conteggio crediti.

Di seguito alle circolari n. 5923 del 10/10/2014, n. 1653 del 17/3/2015 e n. 2513 del 23/04/2015, concernenti l'applicazione della normativa in oggetto indicata, si forniscono, d'intesa con il Dipartimento di P.S., ulteriori chiarimenti con particolare riferimento alla fase conclusiva delle procedure di verifica dell'accordo di integrazione.

Al riguardo, come è noto, alla scadenza biennale dell'accordo di integrazione si procede alla chiusura definitiva della verifica solo nel caso di ADEMPIMENTO dell'accordo sulla base del conteggio dei crediti calcolati in ordine alla documentazione presentata.

Qualora tali crediti non siano sufficienti all'adempimento o non si sia potuto procedere a verificare i requisiti necessari (conoscenza italiano livello A2, cultura civica livello sufficiente e frequenza scolastica di figli minori), l'accordo viene prorogato di un anno.

Allo scadere dell'anno di proroga, sulla base di quanto indicato nel comma 9 dell'art.6 del D.P.R. in oggetto, se dovessero persistere le condizioni maturate alla scadenza del biennio, codeste Prefetture procederanno alla definitiva chiusura dell'accordo per INADEMPIMENTO PARZIALE, confermando il calcolo dei crediti così come indicato nel "Manuale Utente" aggiornato sul sistema e reso disponibile in data 30 luglio 2015, allegato, ad ogni buon fine, in copia.

Pertanto, sulla base di tali ultime indicazioni relative al calcolo dei crediti, si invitano le Prefetture che avessero già chiuso accordi per inadempimento a riesaminare la posizione dello straniero ed a procedere all'emanazione dei decreti di inadempimento parziale.

Si raccomanda, altresì, di comunicare tempestivamente alle competenti Questure l'adozione di detti provvedimenti, affinché le stesse possano procedere al riesame dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, qualora questa sia stata rigettata a causa dell'inadempimento dell'accordo di integrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Si sottolinea, inoltre, che l'inadempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori, fatta salva la prova di essersi comunque adoperato per garantirne l'adempimento, ai sensi dell'art.6, comma 4 della normativa in oggetto, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione, di quelli successivamente conseguiti e comporta la risoluzione dell'accordo per inadempimento.

Ulteriore problematica è stata evidenziata da alcuni quesiti pervenuti a questo Dipartimento in merito all'ingresso di cittadini stranieri che abbiano volontariamente lasciato il territorio nazionale prima della scadenza del permesso di soggiorno per poi farvi ritorno in un momento successivo con un nuovo visto d'ingresso (ad es. ingressi ex art. 27, t.u. immigrazione).

A questo proposito, si richiama il contenuto del comma 2 dell'art.1 del D.P.R. in oggetto, secondo il quale la sottoscrizione dell'accordo d'integrazione si richiede allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale [...] e presenta istanza di permesso di soggiorno [...] di durata non inferiore ad un anno.

Pertanto, all'atto di ingressi successivi al primo che comportino nuove richieste di permesso di soggiorno, non dovranno prevedersi ulteriori sottoscrizioni dell'accordo di integrazione e quest'ultimo, ove non sia stato chiuso per altri motivi, dovrà essere archiviato.

Si fa, infine, presente che, come comunicato al Dipartimento di P.S. con nota n.4848, in data 8 settembre u.s., a seguito di un intervento di implementazione del sistema informatico, le Questure sono state abilitate a consultare e ristampare i decreti di adempimento, inadempimento e inadempimento parziale.

Si ringrazia per la sempre fattiva collaborazione e si resta disponibili per ogni eventuale chiarimento.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Scotto Lavina